

## ONDAMICA NATANTI

### CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE ALTRE GARANZIE RELATIVE AI NATANTI

#### IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- **DIP - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE**
- **DIP AGGIUNTIVO - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

#### **Groupama Assicurazioni S.p.A.**

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - Tel. +39 06 3018.1

Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - info@groupama.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa appartenente al Gruppo Groupama iscritto nell'Albo Gruppi Assicurativi al n. G0056 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



SOCIETÀ DI



Groupama

PAGINA NON UTILIZZABILE

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (RCA) per la circolazione dei Natanti



### Che cosa è assicurato?

- ✓ I danni cagionati a terzi dalla circolazione del natante
- ✓ I danni cagionati a cose e animali di terzi
- ✓ La navigazione o giacenza del natante in acque private
- ✓ Limitatamente agli hovercraft, per gli spostamenti fuori acqua
- ✓ I danni cagionati dai trasportati a terzi durante la navigazione o giacenza del natante
- ✓ Le operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa per i danni cagionati ai terzi nell'esecuzione delle operazioni, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici

Groupama Assicurazioni S.p.A. risarcisce i danni fino all'importo massimo stabilito in polizza.

La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.070.000 € per danni alla persona e di 1.220.000 € per danni alle cose.

### GARANZIE OPZIONALI

Incendio, Furto e Rapina  
Ricorso Terzi e Rimessaggio



### Che cosa non è assicurato?

#### Per legge non sono garantiti dall'assicurazione:

- ✗ i danni di qualsiasi natura subiti dal Conducente del natante assicurato
- Inoltre, limitatamente ai danni alle cose, non sono garantiti i seguenti soggetti:**
- ✗ il proprietario del natante, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di natante concesso in leasing
  - ✗ con riferimento al Conducente del natante ed alle persone di cui al punto precedente: il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi naturali o adottivi, gli affiliati o parenti fino al terzo grado (limitatamente ai conviventi a carico)
  - ✗ se l'Assicurato sia una società: i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti sopra descritti



### Ci sono limiti di copertura?

**L'assicurazione non è operante e Groupama eserciterà diritto di rivalsa per le somme pagate al terzo danneggiato nei seguenti casi**

- ! conducente non abilitato alla guida
- ! natante con "autorizzazione temporanea" (targa prova o autorizzazione occasionale)
- ! natante dato a noleggio con equipaggio se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore
- ! natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope
- ! traino di paracadute ascensionale o di deltaplano
- ! conducente in possesso di patente idonea ma scaduta
- ! danni subiti dai terzi trasportati
- ! partecipazione del natante a gare o competizioni sportive salvo si tratti di regate veliche



### Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per il Mar Mediterraneo, negli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei. Limitatamente alle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, l'assicurazione vale anche: durante la giacenza a terra nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino; durante i trasferimenti a terra nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché degli Stati membri dell'Unione Europea.



### Che obblighi ho?

- Fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- Comunicare, per iscritto, ogni aggravamento del rischio

**Le dichiarazioni non veritiere, inesatte, le reticenze o l'omessa comunicazione delle circostanze che potrebbero aggravare il rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché l'annullamento della polizza o l'esercizio da parte di Groupama del diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.**



### Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato presso l'Agenzia che contestualmente rilascia la polizza. Il Premio di polizza può essere frazionato in rate semestrali, trimestrali, trimestrali (+3%;+4%; +5%) in base al tipo di natante.

Il premio può essere pagato tramite:

- assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità, intestato o girato a Groupama o all'Intermediario;
- ordine di bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico comunque sempre emesso a favore di Groupama o dell'Intermediario;
- contanti fino al limite consentito dalla legge.

Il premio alla firma è comprensivo di imposte e contributo al SSN (Servizio Sanitario Nazionale)



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio e dura 1 anno senza necessità di disdetta, la polizza rimarrà comunque operante sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza.

**La polizza non può essere sospesa.**



### Come posso disdire la polizza?

La polizza si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza tuttavia, in caso di cessazione del rischio per distruzione, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, esportazione definitiva all'estero, vendita o deposito in conto vendita, furto o rapina, può essere chiesta la risoluzione della polizza dando tempestiva comunicazione a Groupama che provvederà al rimborso, limitatamente alla garanzia RCA, della parte di premio corrisposta e non usufruita, escluse imposte e SSN.

# Assicurazione per la Responsabilità Civile Natanti e altre garanzie accessorie

NATANTI (Unità da diporto dotate di motore, motori marini amovibili, natanti di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate muniti di motore amovibile di potenza superiore a 3 cavalli fiscali diverso dal diporto o al servizio pubblico di trasporto persone)

Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C.Natanti (DIP Aggiuntivo RCN)

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Prodotto Ondamica Natanti

Ed. 12/2019 – Agg. 07/2020

Il DIP aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Groupama Assicurazioni S.p.A.** Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, [www.groupama.it](http://www.groupama.it) – info@groupama.it – PEC: [groupama@legalmail.it](mailto:groupama@legalmail.it)

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. E' Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS, appartenente al Gruppo Groupama, iscritto nell'Albo Gruppi Assicurativi presso lo stesso Ente al n. G0056, ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg. Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931.

Alla data dell'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2019, il patrimonio netto della Società ammonta a 618,6 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 492,8 e a 125,8 milioni di Euro.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa <https://www.groupama.it/conoscerci/governance-e-risultati-economici> e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 699,7 milioni di Euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 314,8 milioni di Euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 883,7 milioni di Euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 817,1 milioni di Euro;
- e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'Impresa, pari a 126,3%.

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

Sono assicurati i rischi della Responsabilità Civile Natanti per i quali l'assicurazione è obbligatoria. La compagnia si impegna a pagare, entro i limiti riportati nel contratto, le somme dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati ai terzi dalla navigazione o giacenza in acqua del natante descritto in polizza.

I massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita da questi, ai risarcimenti dovuti sulle "Garanzie Estese"

### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

<b>Massimali</b>	La legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000 per danni alla persona e di € 1.220.000 per danni alle cose, tuttavia possono essere concordati con la compagnia massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge accettando di pagare un premio più alto.
<b>Garanzie estese</b>	La copertura è estesa anche in caso di: <ul style="list-style-type: none"><li>- I danni cagionati a cose e animali di terzi</li><li>- La navigazione o giacenza del natante in acque private</li><li>- Limitatamente agli hovercraft, per gli spostamenti fuori acqua</li><li>- I danni cagionati dai trasportati a terzi durante la navigazione o giacenza del natante</li><li>- Le operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa per i danni cagionati ai terzi nell'esecuzione delle operazioni, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici</li></ul>

	- Danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, limitatamente ai veicoli muniti degli appositi dispositivi, nell'ambito di questa garanzia, sono considerati terzi anche le persone disabili
<b>Tipo di guida</b>	Non prevista
<b>OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO</b>	
Non previste	
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	
<b>Danni a cose od animali di terzi (per Natanti adibiti al trasporto pubblico di persone)</b>	Copre i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose od animali di terzi. Sono esclusi i danni alle cose od animali che si trovano a bordo del natante o alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate. L'assicurazione è stipulata con una franchigia fissa ed assoluta di € 77 per ogni sinistro
<b>Danni a cose di terzi trasportati (per Natanti adibiti al trasporto pubblico di persone)</b>	Copre i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati <b>esclusi</b> preziosi, denaro, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto, nonché i danni a cose derivanti da incendio, furto o smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 104 per ogni persona danneggiata.
<b>Attività idrosciatoria, traino di paracadute ascensionale o di deltaplano (per Natanti uso privato)</b>	Copre anche la responsabilità per danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, in conseguenza dell'esercizio dell'attività idrosciatoria, di traino di paracadute ascensionale o di deltaplano. <b>Sono esclusi</b> i danni derivanti dall'esercizio di attività di traino di altri mezzi.
<b>Estensione limiti di navigazione (per Natanti uso privato)</b>	Copre la navigazione anche nelle acque del Mar Nero e lungo le coste orientali dell'Oceano Atlantico, fra Oporto e Casablanca incluse le Isole Canarie.
<b>Rinuncia all'azione di rivalsa</b>	La compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del natante o appartenente al nucleo familiare dello stesso o dei dipendenti e collaboratori anche occasionali dello stesso, nei seguenti casi: - <b>natante condotto da persona non abilitata:</b> se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta o non è abilitato al comando ed alla condotta a norma delle disposizioni in vigore; - <b>danni subiti dai terzi trasportati:</b> se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della licenza o del certificato di Navigazione. Salvo che il proprietario o il locatario fossero a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa; - <b>guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope:</b> in caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dall'art. 53 comma 1bis del Decreto Legislativo del 18/7/2005 n.171, salvo venga accertato uno stato di etilismo cronico.

### Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Natanti pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R. C. Natanti obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

#### INCENDIO, FURTO e RAPINA (opzionale)

<b>Garanzie di base</b>	<b>Incendio:</b> copre i danni materiali e diretti subiti dal natante assicurato in conseguenza di incendio, esplosione del carburante intendendosi per tale il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione contenuto nel relativo serbatoio. <b>Sono compresi</b> in garanzia:
-------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i danni che l'azione del fulmine può cagionare al natante assicurato anche in assenza di incendio.</li> <li>- Le dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione, gli accessori fissamente installati sul natante forniti dalla casa costruttrice (con eccezione dei motori marini amovibili)</li> </ul> <p><b>Furto e Rapina:</b> copre i danni materiali e diretti per la perdita del natante o del motore marino assicurato o di sue parti, compresi i danni derivanti da incendio, in conseguenza di furto o rapina nonché i danni subiti dal natante stesso nella esecuzione o in conseguenza di furto o rapina consumati o tentati.</p> <p><b>Sono compresi in garanzia:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il furto del motore fuoribordo applicato all'imbarcazione a condizione che esso fosse fissato all'imbarcazione con adeguato congegno antifurto e che il furto sia stato commesso con effrazione;</li> <li>- Il furto del motore staccato dall'imbarcazione a condizione che lo stesso fosse riposto in locale chiuso a chiave e che il furto sia stato commesso con effrazione;</li> <li>- Le dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione, gli accessori fissamente installati sul natante forniti dalla casa costruttrice (con eccezione dei motori marini amovibili)</li> </ul>
<b>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</b>	Non previste
<b>Limitazioni, esclusioni e rivalse</b>	<p>Sono previsti scoperti variabili, pertanto dall'importo indennizzabile, verranno detratti gli importi pattuiti e riportati sul modulo di polizza a titolo di scoperto.</p> <p>Ad esempio: se il danno è quantificato in € 10.000 e la garanzia è prestata con uno scoperto del 20% la somma spettante all'Assicurato sarà pari a € 8.000 così determinata:  € 10.000 * 20% = € 2.000 (scoperto a carico dell'Assicurato)  € 10.000 (danno) - € 2.000 (scoperto a carico dell'Assicurato) = € 8.000 (importo indennizzabile).</p> <p><b>Sono esclusi i danni causati da:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;</li> <li>b) scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere;</li> <li>c) esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</li> <li>d) verificatisi durante la partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche;</li> <li>e) causati da partecipazioni ad attività delittuose o con dolo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- del contraente;</li> <li>- dell'Assicurato;</li> <li>- dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;</li> <li>- del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato;</li> <li>- qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;</li> </ul> </li> <li>f) causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, o da surriscaldamento o fenomeno elettrico comunque occasionato, non seguito da incendio;</li> <li>g) per i danni subiti da cose che si trovino a bordo del natante assicurato e non rientrino nell'oggetto della garanzia;</li> <li>h) alle dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norma di legge o regolamento che non siano protetti da adeguato congegno antifurto ovvero non siano riposti in locali chiusi a chiave ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno antifurto.</li> </ol> <p><b>Inoltre, non sono indennizzabili i danni quando:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i) il natante sia sottoposto a lavori di trasformazione che comportino un cambiamento nelle dimensioni o nel tonnellaggio o nel tipo o nella motorizzazione, oppure il natante sia sottoposto a lavori di ricostruzione o di grandi riparazioni non conseguenti a danni a carico di Groupama Assicurazioni S.p.A..</li> </ol>

## RICORSO TERZI E RIMESSAGGIO

<b>Garanzie di base</b>	<p>Copre i danni materiali e diretti cagionati a terzi dall'incendio del natante assicurato, quando questo non è in navigazione o giacenza in acqua, <b>salvo che</b> si tratti di evento doloso.</p> <p>Se pattuita la garanzia Incendio/Furto e Rapina, inoltre, in caso di incendio del cantiere o del rimessaggio nei quali è ricoverato il natante assicurato, Groupama Assicurazioni S.p.A. rinuncia espressamente al diritto di rivalsa per i danni agli stessi imputabili.</p>
<b>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</b>	Non previste

<b>Limitazioni, esclusioni e rivalse</b>	<p>È previsto un massimale di € 100.000 per sinistro ed anno assicurativo</p> <p><b>Sono esclusi i danni causati da:</b></p> <p>a) atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;</p> <p>b) scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere;</p> <p>c) esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</p> <p>d) verificatisi durante la partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche;</p> <p>e) causati da partecipazioni ad attività delittuose o con dolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- del contraente;</li> <li>- dell'Assicurato;</li> <li>- dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti ;</li> <li>- del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato;</li> <li>- qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;</li> </ul> <p>f) causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, o da surriscaldamento o fenomeno elettrico comunque occasionato, non seguito da incendio;</p> <p>g) per i danni subiti da cose che si trovino a bordo del natante assicurato e non rientrino nell'oggetto della garanzia;</p> <p>h) alle dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norma di legge o regolamento che non siano protetti da adeguato congegno antifurto ovvero non siano riposti in locali chiusi a chiave ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno antifurto.</p> <p><b>Inoltre, non sono indennizzabili i danni quando:</b></p> <p>i) il natante sia sottoposto a lavori di trasformazione che comportino un cambiamento nelle dimensioni o nel tonnellaggio o nel tipo o nella motorizzazione, oppure il natante sia sottoposto a lavori di ricostruzione o di grandi riparazioni non conseguenti a danni a carico di Groupama Assicurazioni S.p.A..</p>
--	--



### Che cosa NON è assicurato?

#### Rischi esclusi

Non vi sono ulteriori informazioni oltre quelle già contenute nel DIP



### Ci sono limiti di copertura?

Nel caso di garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Natanti, la compagnia non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

#### Cosa fare in caso di sinistro?

#### Denuncia di sinistro:

In tutti i casi di sinistro Responsabilità Civile Auto nel quale sia coinvolto il natante assicurato, l'Assicurato **deve** presentare tempestivamente denuncia presso l'Agenzia, la denuncia può essere effettuata anche presso la compagnia

In caso di sinistro avvenuto con un natante estero avvenuto in Italia, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a: UCI - Corso Sempione 39 - 20145 Milano indicando ogni dato utile. L'UCI in base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, provvederà ad incaricare della trattazione del sinistro il corrispondente nominato dalla Compagnia di assicurazione. Se il sinistro con il natante estero è avvenuto fuori dall'Italia, per individuare l'assicuratore estero del natante che ha provocato l'incidente ed il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia occorre scrivere a: CONSAP Spa - Centro di Informazione Italiano - inviando un fax al n. 0685796270 oppure un messaggio e.mail all'indirizzo [richieste.centro@consap.it](mailto:richieste.centro@consap.it)

In caso di sinistro avvenuto con un natante non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada istituito presso la CONSAP S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

In tutti i casi di sinistri relativi alle garanzie Auto Rischi Diversi (diverse dalla Responsabilità Civile Auto) l'Assicurato **deve**:

- presentare tempestivamente denuncia **presso l'Agenzia o la sede di Groupama Assicurazioni S.p.A.;**



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro;</li> <li>- informare Groupama Assicurazioni S.p.A. non appena abbia notizia del recupero dell'unità da diporto, del natante o motore marino rubato o di parti di esso.</li> </ul> <p>E relativamente alle garanzie interessate dal sinistro e sottoscritte in polizza: nel caso <b>di incendio deve inoltre:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se doloso presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia a Groupama Assicurazioni S.p.A., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;</li> <li>- fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;</li> <li>- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere del natante a favore di Groupama Assicurazioni S.p.A.;</li> <li>- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.</li> </ul> <p><b>Inoltre, a richiesta di Groupama Assicurazioni S.p.A., appena possibile deve produrre:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di furto totale, il certificato di archiviazione del procedimento;</li> <li>- se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, gli atti relativi al medesimo.</li> </ul> <p>L'inadempimento di tali obblighi <b>può comportare la perdita totale o parziale del diritto</b> all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.</p> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> Non prevista</p> <p><b>Rimborso del sinistro per evitare il malus:</b> Per evitare o ridurre la maggiorazione di premio dovuta in base alla formula tariffaria, il Contraente ha la facoltà, di rimborsare alla compagnia o, se trattasi di sinistri rientranti nella disciplina del risarcimento diretto, alla CONSAP, una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati per tutti o per alcuni dei sinistri pagati nel periodo di osservazione precedente. I sinistri rimborsati non influiranno sull'assegnazione della classe di merito Bonus/Malus dell'annualità successiva.</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> Non prevista</p> <p><b>Prescrizione:</b> I diritti della compagnia alla riscossione delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni. Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché l'annullamento della polizza. La compagnia potrà esercitare il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati nei confronti dell'assicurato.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	L'impresa deve formulare un'offerta o negare il rimborso motivando il diniego entro tempi che variano <b>da 30 a 90 giorni</b> dalla richiesta di risarcimento a seconda che si tratti di danni a cose o danni a persone. A conclusione del processo di liquidazione dei sinistri il contraente e l'assicurato hanno il diritto di prendere in visione i relativi atti.



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p>Le modalità di pagamento riconosciute sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità, intestato o girato alla compagnia o all'Intermediario;</li> <li>- ordine di bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico comunque sempre emesso a favore della compagnia o dell'Intermediario;</li> <li>- contanti fino al limite consentito dalla legge.</li> </ul> <p>Il premio alla firma è comprensivo di imposte e contributo al SSN (Servizio Sanitario Nazionale). Il Premio di polizza può essere frazionato in rate semestrali (+3%), quadrimestrali (+4%) o trimestrali (non concedibile per natanti uso privato +5%).</p>
<b>Rimborso</b>	In caso di cessazione del rischio per distruzione, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, esportazione definitiva all'estero, vendita o deposito in conto vendita, furto o rapina, può essere chiesta la risoluzione della polizza dando tempestiva comunicazione alla compagnia che provvederà al rimborso, limitatamente alla garanzia RCA, della parte di premio corrisposta e non usufruita, escluse imposte e SSN.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<p>L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento comprovato dal rilascio del certificato di assicurazione.</p> <p>Se alla scadenza contrattualmente convenuta non vengono pagati i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e torna a decorrere dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto della</p>
---------------	--

	compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.
<b>Sospensione</b>	Non prevista



### Come posso disdire la polizza?

<b>Clausola di tacito rinnovo</b>	Il contratto è di durata annuale o, su richiesta del Contraente di anno + frazione, si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta, tuttavia la polizza rimarrà operante sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza contrattuale o, se precedente, sino alla data di decorrenza di nuovo contratto per il medesimo rischio.
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Il contratto non prevede il diritto di recedere entro un determinato termine dalla stipulazione (cd. diritto al ripensamento)
<b>Risoluzione</b>	La risoluzione del contratto può essere richiesta nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione, o esportazione definitiva del veicolo oppure nel caso di alienazione o di deposito in conto vendita dello stesso, nonché in caso di furto o rapina, previa restituzione del certificato di assicurazione e dell'eventuale Carta Verde.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a coloro che necessitano:

- di copertura obbligatoria per la Responsabilità Civile Natanti (RCN)
- di tutela del natante (Incendio, Furto e rapina)



### Quali costi devo sostenere?

**Costi di intermediazione:** La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 12%

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it. La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <a href="http://ec.europa.eu/odr">http://ec.europa.eu/odr</a> ) attivando la procedura FIN-NET oppure direttamente all'IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell'esponente di adire l'Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate.

### AVVERTENZA

**PER QUESTO CONTRATTO, L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**



- CASA
- AUTO**
- SALUTE
- RISPARMIO
- PROTEZIONE
- PREVIDENZA
- LAVORO











### Condizioni di assicurazione

Il documento è stato redatto secondo le Linee Guida "Contratti Semplici e Chiari"  
Ed. 12/2019






**INDICE**

<b>GLOSSARIO</b>	<b>3</b>
------------------	----------

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (Comuni a tutte le garanzie)**

	Art. 1 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente	1
	Art. 2 Aggravamento del rischio e variazioni della residenza	1
	Art. 3 Limiti della navigazione	1
	Art. 4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	1
	Art. 5 Durata del contratto	1
	Art. 6 Cessazione del rischio	2
	Art. 7 Sospensione del contratto	2
	Art. 8 Oneri a carico del Contraente	2
	Art. 9 Altre assicurazioni	2
	Art. 10 Rinvio alle norme di legge	2

**SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO**

	<u>Cosa copre la garanzia</u>	
	Art. 11 Oggetto dell'assicurazione	3
	<u>Cosa non copre la garanzia</u>	
	Art. 12 Esclusioni e rivalsa	3
	<u>Le forme tariffarie</u>	
	Art. 13 Forma Tariffaria Fissa	3
	<u>Cosa fare in caso di sinistro</u>	
	Art. 14 Modalità per la denuncia di sinistro	4
	Art. 15 Gestione delle vertenze	4
	<u>Le condizioni aggiuntive</u>	
	Art. 16 Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo	5
	Natanti adibiti a scuola guida	5
	Danni a cose od animali di terzi	5
	Danni a cose di terzi trasportati	5
	Attività idrosportiva - traino di paracadute ascensionale o di deltaplano	5
	Estensione limiti di navigazione	5
	Rinuncia all'azione di rivalsa	5

**SEZIONE GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO**

Cosa è escluso

Art. 17 Esclusioni	6
--------------------	---


Cosa fare in caso di sinistro

Art. 18 Denuncia del Sinistro ed Obblighi Relativi	6
Art. 19 Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate	6


Come avviene la liquidazione del danno

Art. 20 Valore Assicurato e limiti di indennizzo	7
Art. 21 Modalità di pagamento dell'indennizzo	7
21.1 Liquidazione dei danni - nomina dei periti	7
21.2 Regola proporzionale	7
21.3 Scoperto	7
21.5 Diritto di surrogazione	7
21.6 Somme assicurate al netto IVA	7

**SEZIONE INCENDIO, FURTO E RAPINA**

Cosa copre la garanzia

Art. 22 Oggetto dell'assicurazione – Incendio	8
Art. 23 Oggetto dell'assicurazione - Ricorso Terzi e Rimessaggio	8
Art. 24 Oggetto dell'assicurazione - Furto e Rapina	8


Cosa non copre la garanzia

Art. 25 Esclusioni	8
--------------------	---


Cosa fare in caso di sinistro

Art. 26 Denuncia del Sinistro ed Obblighi Relativi	8
--	---

**SEZIONE NORME FINALI**

Cosa copre la garanzia

Art. 27 Polizze vincolate	9
---------------------------	---

## GLOSSARIO

**Il presente Glossario forma parte integrante del contratto di assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione dei Natanti**

### **Assicurato**

Nella garanzia Responsabilità Civile Auto prestata ai sensi della “Legge”: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto; nelle altre garanzie: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

### **Atto doloso**

Evento dannoso da chiunque preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

### **Atti vandalici**

L’insieme delle azioni, fine a se stesse, commesse da chiunque e con qualsiasi mezzo rivolte a danneggiare o distruggere una cosa altrui.

### **Contraente**

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

### **Franchigia**

Parte del danno indennizzabile che, preventivamente concordata in polizza o nelle condizioni di assicurazione, rimane a carico dell’Assicurato.

### **Furto**

Reato previsto dall’Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

### **Guasto**

Danno subito dal natante per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali

### **Incendio**

Combustione, con sviluppo di fiamma.

### **Indennizzo**

La somma dovuta da Groupama Assicurazioni S.p.A. all’Assicurato in caso di sinistro coperto da garanzie diverse da Responsabilità Civile Auto.

### **Legge**

Il Codice delle Assicurazioni Private, Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 n. 209. e relativi Regolamenti di attuazione.

### **Massimale**

La massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale Groupama Assicurazioni S.p.A. è impegnata a prestare la garanzia assicurativa.

### **Mediazione**

L’opera, l’intervento del mediatore in genere volti a favorire rapporti, contratti, accordi.

### **Natante**

Sono soggetti all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all’art. 123 della legge:

- tutte le unità da diporto dotate di motore;
- i motori marini amovibili di qualsiasi potenza indipendentemente dall’unità alla quale vengono applicati risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore;
- i natanti di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a 3 cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto persone.

### **Parti**

Soggetti destinatari della disciplina contrattuale Contraente e Groupama Assicurazioni S.p.A..

**Polizza**

Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

**Premio**

La somma dovuta dal Contraente a Groupama Assicurazioni S.p.A.

**Rapina**

Reato previsto dall'Art.628 Codice Penale perpetrato da chiunque mediante violenza o minaccia si impossessi della cosa altrui sottraendola a colui che la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

**Risarcimento**

La somma dovuta da Groupama Assicurazioni S.p.A. al danneggiato in caso di sinistro coperto dalla garanzia Responsabilità Civile Auto.

**Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

**Rivalsa**

Il diritto di Groupama Assicurazioni S.p.A. di recuperare nei confronti dell'Assicurato, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, le somme che abbia dovuto pagare a terzi.

**Scadenza annuale**

La scadenza della rata di premio che corrisponde, come giorno e mese (non necessariamente come anno), alla data di termine del contratto.

**Scoperto**

Percentuale dell'importo indennizzabile che, preventivamente concordato in polizza o nelle condizioni di assicurazione, rimane a carico dell'Assicurato.

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Per la garanzia Tutela Legale il fatto o la violazione di norme che dà origine alla vertenza.

**SSN**

Contributo al Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della Legge.

## PREMESSA

**Resta inteso che:**

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sul modulo di polizza;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie crocesegnate sul modulo di polizza;
- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati per le singole garanzie, sul modulo di polizza, fatti salvi i limiti di risarcimento, la franchigia o scoperti eventualmente previsti sul modulo stesso o sulle presenti Condizioni.

**In ottica di trasparenza, le parti del testo in grassetto rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal Nuovo Codice delle Assicurazioni (vedi in definizioni "Legge").**



## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (comuni a tutte le garanzie)



### Art. 1 Dichiarazioni e comunicazioni del contraente

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché l'annullamento della polizza di assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

In tali casi, qualora sia pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi della Legge. Limitatamente ai casi di cui all'Art. 1893, tale rivalsa verrà limitata al **10%** del risarcimento liquidato **con il massimo di € 5.000**.



### Art. 2 Aggravamento del rischio e variazioni della residenza

Il Contraente **deve** dare comunicazione scritta a Groupama assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento del rischio comprese le eventuali variazioni della residenza e del codice di avviamento postale dell'intestatario al PRA o locatario del veicolo assicurato. L'inadempimento di tale obbligo, **può** comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo; in tale caso, qualora sia pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi della Legge.



### Art. 3 Limiti della navigazione

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo, negli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei. Limitatamente alle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile l'assicurazione vale anche: durante la giacenza a terra nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino; durante i trasferimenti a terra nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché degli Stati membri dell'Unione Europea.



### Art. 4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure presso la Sede di Groupama Assicurazioni S.p.A. alla consegna della polizza; i premi successivi devono essere pagati alle scadenze previste, contro il rilascio di quietanza emessa dalla compagnia, nella quale sono indicati la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

**Il premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo anche se ne è stato concesso il pagamento frazionato.**

Salvo diverso accordo, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento comprovato dal rilascio del certificato di assicurazione che l'Assicurato è tenuto a conservare, **anche in formato digitale**.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e torna a decorrere dalle ore 24 del giorno del pagamento; fermo il diritto di Groupama Assicurazioni S.p.A. al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 Codice Civile.

Qualora il certificato di assicurazione si sia deteriorato, Groupama Assicurazioni S.p.A., a seguito della restituzione del documento deteriorato o previa autocertificazione dell'evento in caso di furto o smarrimento, rilascia un duplicato, senza oneri, su richiesta del Contraente.



### Art. 5 Durata del contratto

Il contratto è di durata annuale o, su richiesta del Contraente di anno più frazione, e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta, tuttavia la polizza rimarrà operante sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza contrattuale o, se precedente, sino alla data di decorrenza di nuovo contratto per il medesimo rischio.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il medesimo disposto.

Groupama Assicurazioni S.p.A., almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, mette a disposizione del Contraente presso l'agenzia alla quale è assegnato il contratto, le nuove condizioni di premio e di polizza.

L'accettazione da parte del Contraente della proposta di rinnovo si intende espressa con il pagamento del nuovo premio da parte del Contraente contro il rilascio di quietanza e di certificato di assicurazione.



### Art. 6 Cessazione del rischio

Nel caso di cessazione del rischio a causa di:

- distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione, o esportazione definitiva del veicolo,
- vendita o di deposito in conto vendita dello stesso,
- furto o rapina,

il Contraente è **tenuto** a darne comunicazione a Groupama Assicurazioni S.p.A., **fornendo idonea documentazione e restituendo il certificato e la Carta Verde laddove consegnati** e, se pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, **può alternativamente richiedere:**

- **Sostituzione del natante:** che il contratto sia reso operante per altro natante di sua proprietà, o del coniuge o, in caso di società di persone, di una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa, a patto che si tratti di natante appartenente allo stesso settore di quello cessato e che non sia modificata la forma tariffaria. In questo caso, con emissione di apposito documento contrattuale, la garanzia sarà valida per il nuovo natante, salvo conguaglio dell'eventuale maggior premio dovuto per l'annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito per la garanzia Responsabilità Civile e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie. Groupama Assicurazioni S.p.A. provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell'eventuale parte di premio eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale.
- **Cessione del contratto:** che il contratto sia reso operante, limitatamente ai casi di vendita, per il medesimo natante in capo all'acquirente; in questo caso, con emissione di apposito documento contrattuale, la garanzia sarà valida fino alla sua naturale scadenza. **Non sono ammesse** sospensioni o variazioni di rischio prima della scadenza.
- **Risoluzione del contratto:** che il contratto sia risolto: in questo caso, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, Groupama Assicurazioni S.p.A. restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al SSN, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e Carta Verde laddove consegnati. Limitatamente al caso di furto o rapina, la risoluzione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza.

**Resta inteso che**, per i contratti di durata inferiore all'anno, Groupama Assicurazioni S.p.A. non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.



### Art. 7 Sospensione del contratto

La sospensione del contratto non è ammessa



### Art. 8 Oneri a carico del contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.



### Art. 9 Altre assicurazioni

Il Contraente **deve** comunicare per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. l'esistenza e la successiva stipulazione di eventuali altre assicurazioni per le medesime garanzie; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

L'omessa comunicazione **può** comportare la perdita del diritto all'indennizzo.



### Art. 10 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.

## SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO



## Cosa copre la garanzia

**Art. 11 Oggetto dell'assicurazione**

Groupama Assicurazioni S.p.A. assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o giacenza in acqua del natante descritto in polizza.

L'assicurazione vale anche per:

- a) **i danni a cose e animali di terzi**, in caso di natante ad uso privato, unità da diporto azionata dal motore amovibile assicurato o unità da diporto con motore inamovibile;
- b) la navigazione o giacenza del natante **in acque private**;
- c) **limitatamente agli hovercraft**, per gli spostamenti fuori dall'acqua;
- d) personale e autonoma dei trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi durante la navigazione o giacenza in acqua del natante, **esclusi** i danni al natante medesimo;
- e) i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle **operazioni di carico e scarico** da terra al natante ad uso privato o all'unità da diporto e viceversa purchè non eseguite con mezzi e dispositivi meccanici. **Sono esclusi** i danni alle cose trasportate e **non sono considerati terzi** coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate.

In questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle predette estensioni.



## Cosa non copre la garanzia

**Art. 12 Esclusioni e rivalsa**

L'assicurazione **non è operante** nel caso di:

- a) **Conducente non abilitato** a norma delle disposizioni in vigore;
- b) **natante adibito a scuola guida**, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di **natante con "autorizzazione temporanea"** (targa prova o autorizzazione occasionale), se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) **natante dato a noleggio con equipaggio**, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore;
- e) **natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope** o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dall'art. 53 comma 1bis del decreto legislativo del 18/07/2005 n. 171;
- f) **traino di paracadute ascensionale o di deltaplano**;
- g) Conducente in possesso di **patente idonea ma scaduta**, salvo che venga comunque rinnovata dalle competenti Autorità entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
- h) nel caso di assicurazione della responsabilità per i **danni subiti dai terzi trasportati**, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del Certificato o licenza di navigazione;
- i) i **danni causati dalla partecipazione del natante** a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, **salvo** che si tratti di regate veliche.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui avrebbe diritto di rifiutare o ridurre la prestazione in base alle norme di legge, Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo.



## Le forme tariffarie

**Art. 13 Fissa**

Il premio relativo alla garanzia Responsabilità Civile è determinato in misura fissa.



### Cosa fare in caso di sinistro

---

#### Art. 14 Modalità per la denuncia di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato **deve**:

- presentare tempestivamente denuncia presso l'Agenzia utilizzando lo stampato "constatazione amichevole" (modulo blu), la denuncia può essere effettuata anche presso Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- fornire i dati relativi alla polizza ed al sinistro;
- a richiesta, produrre in fotocopia il Certificato e/o la licenza di navigazione relativi al natante assicurato, e la patente del Conducente al momento del sinistro (ove prevista);
- trasmettere a Groupama Assicurazioni S.p.A. le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione, Groupama Assicurazioni S.p.A. **ha diritto di rivalsa**.

#### Art. 15 Gestione delle vertenze

**Fino a quando ne ha interesse e salvo specifica comunicazione**, Groupama Assicurazioni S.p.A. assume, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze **nei confronti dei terzi**, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato, in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.

**L'Assicurato è tenuto** a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la legge lo richieda. Groupama Assicurazioni S.p.A. ha diritto di rivalersi nei confronti dell'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

**Groupama Assicurazioni S.p.A. non riconosce** le spese incontrate dall'Assicurato per i legali ed i tecnici che non siano da essa designati e **non risponde** di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.



## **Le condizioni aggiuntive (Valide solo se espressamente richiamate in polizza)**

### **Art. 16 Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo**

#### **Natanti adibiti a scuola guida**

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo Conducente anche quando è alla guida tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo Conducente.

#### **Danni a cose od animali di terzi (Natanti adibiti al trasporto pubblico di persone)**

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose od animali di terzi. L'assicurazione è stipulata con una franchigia fissa ed assoluta di € 77,00 per ogni sinistro. Groupama Assicurazioni S.p.A. conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose od animali che si trovano a bordo del natante, od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, salvo il disposto della condizione aggiuntiva "Danni a cose di terzi trasportati" qualora operante.

#### **Danni a cose di terzi trasportati (Natanti adibiti al trasporto pubblico di persone)**

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati esclusi preziosi, denaro, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto, nonché i danni a cose derivanti da incendio, furto o smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 104,00 per ogni persona danneggiata.

#### **Attività idrosciatoria, traino di paracadute ascensionale o di deltaplano (Natanti uso privato)**

Limitatamente ai natanti da diporto, l'assicurazione copre anche la responsabilità per danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, in conseguenza dell'esercizio dell'attività idrosciatoria, di traino di paracadute ascensionale o di deltaplano. Sono esclusi i danni derivanti dall'esercizio di attività di traino di altri mezzi.

#### **Estensione limiti di navigazione (Natanti uso privato)**

L'assicurazione di Responsabilità Civile derivante dalla navigazione vale anche nelle acque del Mar Nero e lungo le coste orientali dell'Oceano Atlantico, fra Oporto e Casablanca incluse le Isole Canarie.

#### **Rinuncia all'azione di rivalsa**

Groupama Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del natante o appartenente al nucleo familiare dello stesso o dei dipendenti e collaboratori anche occasionali dello stesso, nei seguenti casi:

- Natante condotto da persona non abilitata: se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta o non è abilitato al comando ed alla condotta a norma delle disposizioni in vigore;
- Danni subiti dai terzi trasportati: se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della licenza o del certificato di Navigazione.

**Nei suddetti casi non si darà luogo alla rinuncia** nel caso in cui il proprietario o il locatario fossero a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa;

- Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope: in caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dall'art. 53 comma 1bis del Decreto Legislativo del 18/7/2005 n.171, salvo venga accertato uno stato di etilismo cronico.

## SEZIONE GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

*Le polizze relative alle seguenti garanzie, laddove rilasciate senza copertura di Responsabilità Civile Auto, potranno avere durata anche superiore all'anno.*

*Le seguenti garanzie sono operanti laddove espressamente richiamate in polizza.*

### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (Comuni a tutte le garanzie)



#### *Cosa è escluso*

In conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale, Groupama Assicurazioni S.p.A. non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni.

#### **Art. 17 Esclusioni**

Oltre a quanto riportato nelle singole garanzie, non sono indennizzabili i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da terremoto;
- c) causati da esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati da partecipazione ad attività delittuose o con dolo:
  - del Contraente;
  - dell'Assicurato;
  - dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
  - del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato;
  - qualora Contraente o Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.



#### *Cosa fare in caso di sinistro*

#### **Art. 18 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi**

Salvo ed oltre quanto riportato nelle specifiche garanzie, l'Assicurato, in caso di sinistro, deve:

- presentare tempestivamente denuncia **presso l'Agenzia o la sede di Groupama Assicurazioni S.p.A.**;
- fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro;
- informare Groupama Assicurazioni S.p.A. non appena abbia notizia del recupero dell'unità da diporto, del natante o motore marino rubato o di parti di esso.

#### **Art. 19 Riparazioni - sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate**

Salvo per le riparazioni necessarie per portare il natante danneggiato nell'autorimessa o nell'officina o per consentire la regolare circolazione, **l'Assicurato non deve** provvedere a riparazione alcuna prima che siano trascorsi **3 giorni** dal momento della presentazione della denuncia, salvo consenso di Groupama Assicurazioni S.p.A..

Groupama Assicurazioni S.p.A. **può** far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del natante danneggiato nonché sostituire il natante stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure subentrare nella proprietà di quanto residua del natante dopo il sinistro, corrispondendone il valore.

L'Assicurato **non ha diritto** di abbandonare a Groupama Assicurazioni S.p.A., né in tutto né in parte, quanto possa essere stato salvato dal sinistro o da eventuali recuperi.



## Come avviene la liquidazione del danno

### Art. 20 Valore Assicurato e limiti di indennizzo

L'assicurazione è prestata per il valore dichiarato dal Contraente e riportato nella casella del modulo di polizza: - "Valore del natante", che comprende anche, ove presenti, il valore degli accessori e degli apparecchi fono audiovisivi purché stabilmente fissati al natante, nonché delle dotazioni di sicurezza obbligatorie per legge, delle attrezzature veliche standard (fiocco, genoa e randa per ciascun albero), delle vele extra e dei battelli di servizio.

Groupama Assicurazioni S.p.A. si impegna ad indennizzare:

- **in caso di danno totale:** una somma corrispondente al valore commerciale, al momento del sinistro, del natante (compresi gli accessori e gli apparecchi fonoaudiovisivi purché stabilmente fissati allo stesso, le dotazioni di sicurezza obbligatorie per legge, le attrezzature veliche standard, le vele extra e i battelli di servizio);
- **in caso di danno parziale:** una somma corrispondente al costo delle riparazioni o delle sostituzioni senza applicazione, per i primi 24 mesi, del degrado sul prezzo delle parti sostituite, salvo il limite del valore commerciale dello stesso, al netto del valore residuo. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore alle somme assicurate. **Non sono indennizzabili** le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al natante in occasione della riparazione conseguente al sinistro.

### Art. 21 Modalità di pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito **entro 30 giorni** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Resta fermo il disposto dell'articolo 2742 del Codice Civile, qualora il natante sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi. Se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per il reato di cui all'art. 642 cp, il pagamento sarà eseguito previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta.

#### 21.1 Liquidazione dei danni - nomina dei periti

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti. In assenza di accordo, le parti, quando una di queste lo richieda, potranno congiuntamente deferire per iscritto la determinazione a due periti i quali, in caso di disaccordo, ne nomineranno un terzo, le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale ove risiede l'Assicurato o ha sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. **Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Groupama Assicurazioni S.p.A. e dell'Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.**

#### 21.2 Regola proporzionale

Se, al momento del sinistro, i valori dei beni assicurati risultano superiori a quelli riportati sul modulo di polizza, Groupama Assicurazioni S.p.A. risponde dei danni in proporzione al rapporto tra i secondi ed i primi di detti valori; è tuttavia ammessa una tolleranza del 10%, purché giustificata tramite fattura d'acquisto o documento equipollente.

#### 21.3 Scoperto

Dall'importo indennizzabile a norma dei precedenti punti, **sono detratti** gli importi eventualmente pattuiti e riportati sul modulo di polizza a titolo di scoperto o di franchigia. In caso di contemporanea applicabilità di scoperto e franchigia, i rispettivi importi non si cumulano, ma si applica esclusivamente **il maggiore dei due.**

#### 21.4 Diritto di surrogazione

I diritti e le azioni che l'Assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi, si trasmettono di diritto, ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile, a Groupama Assicurazioni S.p.A. fino a concorrenza degli importi pagati, con rinuncia peraltro al diritto di surrogazione nei confronti del conducente del natante, salvo i casi di circolazione contro la volontà del proprietario, nonché degli appartenenti al nucleo familiare dell'Assicurato.

#### 21.5 Somme assicurate al netto IVA

Nel caso in cui l'Assicurato possa fiscalmente detrarre l'IVA, la liquidazione dell'indennizzo avverrà al netto dell'imposta suddetta.

**SEZIONE INCENDIO, FURTO E RAPINA**

**Cosa copre la garanzia**
**Art. 22 Oggetto dell'assicurazione - incendio**

Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti subiti dal natante assicurato, descritto in polizza a causa di incendio o di esplosione del carburante intendendosi per tale il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione contenuto nel relativo serbatoio.

Groupama Assicurazioni S.p.A. risponde altresì dei danni che l'azione del fulmine può cagionare al natante assicurato, anche quando non vi sia sviluppo di incendio. Con eccezione dei motori marini amovibili, la garanzia comprende anche le dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norme di legge e da regolamenti, gli accessori fissamente installati sul natante forniti dalla casa costruttrice purché elencati nella fattura d'acquisto e purché il loro valore sia compreso in quello assicurato.

**Art. 23 Oggetto dell'assicurazione - Ricorso Terzi e Rimessaggio**

Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza, **fino alla concorrenza di € 100.000** per sinistro ed anno assicurativo, i danni materiali e diretti cagionati a terzi dall'incendio del natante assicurato, quando questo non è in navigazione o giacenza in acqua, **salvo che** si tratti di evento doloso. Se pattuita la garanzia Incendio/Furto e Rapina, inoltre, in caso di incendio del cantiere o del rimessaggio nei quali è ricoverato il natante assicurato, Groupama Assicurazioni S.p.A. rinuncia espressamente al diritto di rivalsa per i danni agli stessi imputabili.

**Art. 24 Oggetto dell'assicurazione - Furto e Rapina**

Groupama Assicurazioni S.p.A. indennizza:

- della perdita del natante, o del motore marino, assicurato o di sue parti, compresi i danni derivanti da incendio, in conseguenza di furto o rapina
- dei danni subiti dal natante, nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

Il furto del motore fuoribordo applicato all'imbarcazione è risarcibile **a condizione che** esso fosse fissato all'imbarcazione con adeguato congegno antifurto e che il furto sia stato commesso con effrazione; qualora invece il motore fosse staccato dall'imbarcazione il furto è risarcibile soltanto **a condizione che** lo stesso fosse riposto in locale chiuso a chiave e che il furto sia stato commesso con effrazione. **Con eccezione dei motori marini amovibili**, la garanzia comprende anche le dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norme di legge e da regolamenti, gli accessori fissamente installati sul natante forniti dalla casa costruttrice purché elencati nella fattura d'acquisto, e sempreché il valore sia compreso in quello assicurato.


**Cosa non copre la garanzia**
**Art. 25 Esclusioni**

**Non sono indennizzabili, oltre a quanto riportato nelle Condizioni Generali, i danni:**

- a) **causati da bruciacce verificatesi in assenza di incendio, o da surriscaldamento o fenomeno elettrico comunque occasionato, non seguito da incendio;**
- b) **subiti da cose che si trovino a bordo del natante assicurato e non rientrino nell'oggetto della garanzia;**
- c) **alle dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norma di legge o regolamento che non siano protetti da adeguato congegno antifurto ovvero non siano riposti in locali chiusi a chiave ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno antifurto.**
- d) **quando il natante sia sottoposto a lavori di trasformazione che comportino un cambiamento nelle dimensioni o nel tonnellaggio o nel tipo o nella motorizzazione, oppure il natante sia sottoposto a lavori di ricostruzione o di grandi riparazioni non conseguenti a danni a carico di Groupama Assicurazioni S.p.A..**


**Cosa fare in caso di sinistro**
**Art. 26 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi**

L'Assicurato, in caso di sinistro **oltre a quanto riportato nelle regole generali, deve:**

nel caso di **incendio:**

- se doloso presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia a Groupama Assicurazioni S.p.A., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;



- fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del natante a favore di Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

nel caso **di furto o rapina totali:**

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia a Groupama Assicurazioni S.p.A., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- fornire originale della licenza o Certificato di navigazione; se asportata in seguito al furto, trasmettere a Groupama Assicurazioni S.p.A. copia della denuncia di furto;
- fornire, se non asportate in seguito al furto, tutte le copie delle chiavi;
- fornire prova dell'esistenza e disponibilità del locale o vano chiuso a chiave a bordo o a terra;
- rilasciare la procura a vendere del natante a favore di Groupama Assicurazioni S.p.A.; l'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato restituendo a Groupama Assicurazioni S.p.A. l'indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

nel caso **di furto o rapina parziali deve inoltre:**

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornirne copia a Groupama Assicurazioni S.p.A., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente

**Inoltre, a richiesta di Groupama Assicurazioni S.p.A., appena possibile deve produrre:**

- in caso di furto totale, il certificato di archiviazione del procedimento;
- se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, gli atti relativi al medesimo.

L'inadempimento di tali obblighi **può comportare la perdita totale o parziale del diritto** all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.



**Come avviene la liquidazione del danno**

---

*Non vi sono informazioni ulteriori oltre a quelle riportate nelle Condizioni Generali*

## SEZIONE NORME FINALI



### *Cosa copre la garanzia*

#### **Art. 27 Polizze vincolate**

Nel caso di natanti, locati in leasing, venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, la polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo indicato in polizza a favore dell'Ente Vincolatario.

Groupama Assicurazioni S.p.A. si obbliga per la durata della polizza, a:

- non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente;
- comunicare all'Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicare all'Ente con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla sua naturale scadenza e la mancata accettazione da parte del Contraente del premio proposto da Groupama Assicurazioni S.p.A., fermo restando che, il mancato pagamento del premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che, in caso di danni relativi al natante assicurato, l'indennizzo da liquidarsi verrà, ai sensi dell'art. 1891, 2° comma Codice Civile, corrisposto all'Ente nella sua qualità di proprietario del veicolo, e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l'indennizzo potrà essere corrisposto all'Assicurato con il consenso scritto dell'Ente.

## **Groupama Assicurazioni S.p.A.**

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - Tel. +39 06 3018.1  
Fax +39 06 80210.831 - pec: [groupama@legalmail.it](mailto:groupama@legalmail.it) - [info@groupama.it](mailto:info@groupama.it) - [www.groupama.it](http://www.groupama.it)

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa appartenente al Gruppo Groupama iscritto nell'Albo Gruppi Assicurativi al n. G0056 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg

